



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Fornitura servizio di pulizia dei locali
della società CEV S.p.A. a S.U. in liquidazione

art. 1 Oggetto dell'Appalto.....	3
art. 2 Parti contrattuali.....	3
art. 3 Modalità e tempi di esecuzione delle forniture e dei servizi.....	3
art. 4 Oneri dell'Appaltatore.....	3
art. 5 Pagamenti.....	5
art. 6 Garanzie.....	5
art. 7 Collaudo e penali.....	5
art. 8 Risoluzione contrattuale e recesso.....	7
art. 9 Cessione di contratto e di credito e subappalto.....	8
art. 10 Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente	8
art. 11 Domicilio contrattuale.....	8
art. 12 Allegati.....	9

art. 1 Oggetto dell'Appalto.

Il presente appalto ha come oggetto la fornitura del servizio di pulizia dei locali della società CEV S.p.A. a S.U. in liquidazione così come da specifiche inserite nella scheda allegata al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutte le attività oggetto dell'appalto, come meglio descritte in seguito, devono essere eseguite nel rispetto di quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto (anche e solo Capitolato o CSA).

art. 2 Parti contrattuali.

Nel presente CSA, CEV S.p.A. a S.U. in liquidazione è indicata anche solo come CEV o Appaltante e l'operatore economico che risulterà aggiudicatario dell'appalto costituito da unico lotto, anche solo Appaltatore.

Si forniscono i seguenti dati attuali dell'Appaltante:

- _ Sede legale ed amministrativa: Via Vicenza, 69/a, 01100 Viterbo (VT);
- _ P.IVA e COD. FISC. 01407450566;
- _ Segreteria: tel. 07613038 – fax 0761342177;
- _ E-mail: info@cevspa.it - Sito internet: www.cevspa.it

art. 3 Modalità e tempi di esecuzione delle forniture e dei servizi

1. Le specifiche tecniche del servizio in parola sono descritte nelle scheda allegata al presente CSA per farne parte integrante e sostanziale.
2. L'inizio del servizio oggetto dell'appalto è fissato per il giorno successivo alla stipula del Contratto.
3. Eventuali variazioni nella tempistica e nelle modalità di effettuazione del servizio dovranno essere previamente concordate tra le parti ed autorizzate da CEV.
4. CEV si riserva comunque di applicare, in caso di sopravvenute esigenze, l'istituto del quinto d'obbligo.

art. 4 Oneri dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, tutte le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto prodotto in sede di partecipazione alla gara e rispettando quanto previsto dal presente CSA. A tal fine deve disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, il personale, i mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni in parola, nel pieno rispetto della vigente normativa applicabile.

2. Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto, l'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008, cui si rimanda) e ad assolvere tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.

3. In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dall'Appaltante e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, l'Appaltante sospenderà il pagamento delle fatture di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione all'Appaltante, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta dell'Appaltante, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione. L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore dell'Appaltante per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

4. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono pertanto a carico dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di CEV e di indennizzo da parte della stessa.

5. Per ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore (e, in generale, tutti i soggetti partecipanti alla presente gara d'appalto) può rivolgersi agli uffici territorialmente competenti dell'INPS, INAIL e AUSL.

6. E' compito dell'Appaltatore corrispondere quanto dovuto agli eventuali subappaltatori per le prestazioni da questi eseguite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006.

7. E' obbligo dell'Appaltatore fornire in sede di stipula del Contratto, l'elenco dettagliato del personale dipendente autorizzato allo svolgimento delle attività oggetto della presente fornitura di servizi.

L'Appaltatore si obbliga:

- a. a svolgere il servizio con la massima diligenza e cura e risponderà di ogni eventuale, qualsiasi manchevolezza, come altresì risponderà di ogni eventuale danno che potesse essere cagionato, direttamente o indirettamente nello svolgimento del servizio sia alle persone, sia agli immobili ed ai mobili, tutto quanto di proprietà della Stazione appaltante si trovi nei locali soggetti alla pulizia;

- b. a provvedere a proprie spese, a tutti gli attrezzi ed al materiale, necessario per il servizio;
- c. a provvedere a proprie spese e cura esclusiva, al pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali relativi ai propri dipendenti adibiti al servizio di pulizia ed a corrispondere agli stessi un trattamento normativo ed economico in piena conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore per la categoria. La Stazione appaltante resta comunque sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali e quant'altro dall'Appaltatore dovuto ai sopra indicati dipendenti in base alle leggi ed ai contratti collettivi di lavoro in vigore, come specificato anche al punto 2 del presente articolo;
- d. ad informare tempestivamente la Stazione appaltante della eventuale cessazione dei presupposti di legge definiti dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.Lgs. 81/08.

art. 5 Pagamenti

1. Il pagamento delle fatture avviene a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese tramite bonifico bancario, con eventuali spese di bonifico a carico dell'Appaltatore e salvo quanto stabilito dall'articolo 8.
2. L'Appaltatore potrà emettere fattura mensile, allegando alla stessa valido DURC.

art. 6 Garanzie

1. Il soggetto aggiudicatario dell'appalto deve costituire la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006. Tale garanzia deve prevedere espressamente quanto stabilito dal comma 2 ed è progressivamente svincolata in base a quanto fissato dal comma 3 del medesimo articolo 113.
2. Tale garanzia fideiussoria non potrà essere completamente svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le pendenze tra CEV e l'Appaltatore, sempre che a CEV non competeva il diritto di incameramento della garanzia o di parte della stessa.
3. In ogni caso competerà a CEV un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.
4. Nel caso in cui, per qualunque motivo, CEV dovesse rivalersi sulla garanzia in parola, l'Appaltatore dovrà immediatamente provvedere alla sua ricostituzione.
5. Si applicano altresì i commi 4 e 5, articolo 113, D.Lgs. 163/2006.
6. Su tutti i prodotti utilizzati nell'effettuazione delle attività previste, il cui costo si intende completamente incluso in quello di fornitura offerto in sede di partecipazione alla gara, l'Appaltatore dovrà fornire apposita completa garanzia di non nocività.

art. 7 Collaudo e penali

1. A seguito dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, l'Appaltante effettuerà verifiche a campione, invitando l'Appaltatore a presenziarvi, per provare la conformità della stessa alle specifiche tecniche previste dal contratto, dalle schede allegate al presente CSA, dalle schede tecnico – descrittive.

2. Qualora la suddetta verifica non dia esito soddisfacente, l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata effettuazione degli interventi oggetto della fornitura entro le 8 (otto) ore successive all'orario in cui è stata condotta la verifica, con spese a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore potrà comunque effettuare una verifica in contraddittorio circa la conformità delle attività effettuate oggetto della fornitura.

3. Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni contrattuali, l'Appaltante si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

a. per ogni giorno solare di ritardo nell'effettuazione delle attività oggetto della fornitura rispetto al termine previsto, la Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di incamerare il 10% (dieci per cento) della cauzione definitiva;

b. per ogni ulteriore giorno solare di ritardo oltre al primo nell'effettuazione delle attività oggetto della fornitura rispetto al termine previsto, la Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di incamerare un ulteriore 15% (quindici per cento) della cauzione definitiva, fino ad un massimo di giorni 5 (cinque).

4. CEV procederà alla formale contestazione dell'inadempienza, mediante raccomandata o fax, di norma entro 1 (uno) giorno dalla sua rilevazione, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

5. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatore saranno quindi valutate da CEV che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate.

6. L'importo della penalità sarà normalmente detratto dalla cauzione definitiva, che l'Appaltatore avrà l'obbligo di ripristinare entro 3 giorni solari dall'applicazione della penale.

7. Sono escluse dalle sanzioni le inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore.

8. Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo e fatta salva la facoltà per l'Appaltante di risolvere il contratto d'appalto nei casi stabiliti dal presente Capitolato, qualora si verificino inadempienze contrattuali ed ove l'Appaltatore inadempiente, regolarmente diffidato, non abbia ottemperato agli ordini scritti ricevuti, entro un termine ultimativo stabilito dall'Appaltante, quest'ultimo potrà eseguire d'ufficio le prestazioni in oggetto al fine di evitare qualsivoglia problema nella gestione dei servizi erogati. CEV si rivarrà nei confronti

dell'Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'esecuzione d'ufficio delle suddette prestazioni, la cui attestazione avverrà sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sulla prima fattura in pagamento, impregiudicata la facoltà di CEV.

S.p.A. di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.

9. CEV non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite o non perfettamente eseguite.

10. L'applicazione delle penali come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa dell'Appaltatore nei confronti dell'Appaltante per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze; né pregiudica il diritto dell'Appaltante di dichiarare la risoluzione del contratto.

art. 8 Risoluzione contrattuale e recesso

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1455 e 1456 C.C., CEV potrà dichiarare risolto il contratto in presenza di inadempienze dell'Appaltatore di non scarsa importanza e comunque tali da incidere sul rapporto fiduciario.

2. La risoluzione contrattuale potrà essere dichiarata da CEV senza necessità di una diffida ai sensi dell'articolo 1454 C.C. né di altre formalità, anche ed in particolare nei seguenti casi:

- a. cessazione dell'azienda, cessazione di attività, fallimento o altre procedure concorsuali, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'Appaltatore;
- b. di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c. quando il ritardo nell'effettuazione delle attività oggetto della presente fornitura di servizio sia pari o superiore a 5 (cinque) giorni;
- d. l'Appaltatore non intenda sottostare alle penali previste dall'articolo 8 del presente CSA;
- e. violazione dei divieti di cui all'articolo 10;
- f. mancata ricostituzione della garanzia ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
- g. raggiungimento del limite massimo delle penali fissato nel 10% dell'importo contrattuale;

ih per ogni altra grave inadempienza contrattuale ai sensi dell'articolo 1453 C.C..

3. A seguito della risoluzione, l'Appaltante provvederà all'affidamento dell'appalto ad altro operatore economico addebitando all'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta, impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali danni anche di

immagine.

4. L'eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale per effetto di eventuali provvedimenti riorganizzativi da parte di Enti competenti, o dell'entrata in vigore di nuove norme comunitarie e/o statali e/o regionali comporterà un equo indennizzo dell'Appaltatore secondo i criteri previsti dalla Legge (articolo 11, L. 241/90 e ss.mm.ii.) per il caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

art. 9 Cessione di contratto e di credito e subappalto

1. E' vietato all'Appaltatore cedere in tutto o in parte l'appalto in parola, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, D.Lgs. 163/2006.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto d'appalto è regolata dall'articolo 117, D.Lgs. 163/2006.

art. 10 Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente.

1. Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all'Appaltatore. In caso di discordanza e/o incertezza ermeneutica nell'interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da CEV, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità; ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, CEV stabilirà l'interpretazione più conforme e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Appaltatore dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dell'Appaltatore, che questi potrà fare valere nell'opportuna sede giudiziale.

2. Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da CEV. In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che potrà dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 9 del presente CSA.

3. La competenza giudiziaria è riservata in ogni caso al Foro di Viterbo.

art. 11 Domicilio contrattuale.

1. Per tutti gli effetti contrattuali, deve intendersi come domicilio dell'Appaltatore la relativa sede amministrativa indicata in sede di offerta, anche se divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le

disposizioni del Codice Civile. Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltante si intenderà validamente inoltrata se effettuata presso la sua sede amministrativa.

2. Eventuali variazioni dei dati inerenti all'Appaltante di cui sopra saranno tempestivamente comunicati alla controparte tramite raccomandata r.r. ad ogni senso ed effetto di legge e così anche dovrà fare l'Appaltatore.

art. 12 Allegati.

In allegato al presente Capitolato, per farne parte integrante e sostanziale:

- Scheda tecnica: modalità di effettuazione delle prestazioni oggetto della seguente fornitura di servizi;
- Planimetria locali soggetti a pulizia.

Scheda tecnica

Modalità di effettuazione delle prestazioni oggetto della seguente fornitura di servizi

Descrizione del servizio oggetto della fornitura	Pulizia dei locali della società CEV S.p.A. a S.U. in liquidazione.
Durata del Contratto	8 (otto) mesi a far data dalla stipula del Contratto.
Luogo di esecuzione	Locali ubicati in Viterbo - Via Vicenza 69 (vd. planimetria allegata)
Numero di stanze	18 (diciotto) di cui: <ul style="list-style-type: none"> - n. 10 uffici; - n. 1 sala riunioni; - n. 1 cucinino; - n. 1 corridoio; - n. 1 archivio; - n. 1 locale server; - n. 1 zona attesa (ingresso); - n. 2 bagni.
Numero di tavoli e scrivanie	<ul style="list-style-type: none"> - n. 1 tavolo riunioni; - n. 17 scrivanie.
Frequenza del servizio	3 (tre) volte la settimana nei giorni di lunedì/mercoledì/venerdì.
Orario di effettuazione del servizio di pulizia	dalle ore 06.00 alle ore 08.00 in alternativa dalle ore 17.30 alle ore 19.30
Descrizione degli interventi giornalieri richiesti	<ul style="list-style-type: none"> - svuotamento cestini e posacenere; - trasporto dei rifiuti differenziati all'isola ecologica di Via Vicenza o in alternativa Via Treviso; - spazzamento e lavaggio di tutti i pavimenti; - spolveratura arredi e scrivanie; - accurata pulizia e disinfezione dei servizi igienico/sanitari con prodotti ad azione germicida e deodorante.
Descrizione degli interventi mensili richiesti	<ul style="list-style-type: none"> - lavaggio vetri.
Forniture comprese nell'offerta economica	<ul style="list-style-type: none"> - carta asciugamani; - sapone lavamani; - carta igienica.